



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

DECRETO SEGRETARIALE N. 1168 DEL 24.04.2012

OGGETTO: L. 365/00. Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione. Istituzione delle perimetrazioni codice n. 0240152000, n. 0240152100, n. 0240152200 e n. 0240152300 in località Valle San Floriano e Crosara nel Comune di Marostica (VI), ai sensi dell'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, articolo 13 comma 1;

VISTA la Legge 3 agosto 1998 n. 267;

VISTA la Legge 11 dicembre 2000 n. 365;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in particolare gli articoli 170, 66, 67;

VISTO il D. Lgs. 8 novembre 2006, n. 284;

VISTA la Legge 27 febbraio 2009 n. 13;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 1/2004 di adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (P.A.I.), in data 3 marzo 2004, pubblicata nella G.U. n. 236 del 7 ottobre 2004;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 4/2007 di adozione della Prima Variante al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e delle corrispondenti misure di salvaguardia, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in data 19 giugno 2007, pubblicata nella G.U. n. 233 del 6 ottobre 2007;

VISTO l'art. 3, comma 6 dell'O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 con il quale le misure di salvaguardia del P.A.I. continuano ad applicarsi sino al completamento degli iter di adozione del piano e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sopra richiamata ordinanza;

VISTO l'art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3999 del 23.01.2012 con il quale è stato modificato il sopraccitato art. 3, comma 6 dell'O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 e conseguentemente sono state prorogate di ulteriori 12 mesi le misure di salvaguardia del P.A.I.;

VISTO l'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano, allegato alla delibera n. 4 del 19 giugno 2007, che disciplina il procedimento di aggiornamento del piano;

CONSIDERATO che l'Autorità di bacino con nota n. 536/L.365/00 del 19.03.2009 ha trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Marostica la proposta di perimetrazione e classificazione relativamente a quattro aree interessate da fenomeni franosi nel Comune di Marostica. Due fenomeni interessano la sede stradale di via Stroppari in località



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Valle San Floriano (fenomeno franoso nn. 1 e 2), uno riguarda il versante posto a ridosso di alcune abitazioni nella frazione di Crosara (fenomeno franoso n. 3), l'ultimo coinvolge la viabilità che conduce al cimitero nuovo di Crosara e la sottostante via Sisemol (fenomeno franoso n. 4);

VISTO che conseguentemente alla sopra richiamata proposta, la Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto con nota n. 30521 del 20.01.2012, ha trasmesso un parere reso DGR n. 2381 del 29.12.2011, proponendo l'aggiornamento del P.A.I. del fiume di Brenta-Bacchiglione con l'inserimento di quattro nuove perimetrazioni di pericolosità geologica in via Stroppari, in località Crosara e in via Sisemol nel Comune di Marostica;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico con parere n. 4 del 20.04.2012, si è espresso favorevolmente con prescrizioni in merito alla proposta di aggiornamento formulata dalla Regione del Veneto con DGR n. 2381 del 29.12.2011, trasmessa nota n. 30521 del 20.01.2012, approvando il conseguente inserimento di quattro nuove perimetrazioni classificate con pericolosità geologica in via Stroppari, in località Crosara e in via Sisemol nel Comune di Marostica;

CONSIDERATO che, in relazione alle determinazioni del sopraccitato Comitato Tecnico, le perimetrazioni sono pertanto inserite secondo i criteri e le seguenti prescrizioni:

- 1- la nuova perimetrazione riferita al fenomeno franoso n. 1 ubicata in via Stroppari località Valle San Floriano viene individuata con codice n. 0240152100 e classificata con pericolosità geologica elevata - P3; la nuova perimetrazione riferita al fenomeno franoso n. 2 ubicata in via Stroppari località Valle San Floriano viene individuata con codice n. 0240152000, e classificata con pericolosità geologica media - P2; la nuova perimetrazione riferita al fenomeno franoso n. 3 ubicata in località Crosara viene individuata con codice n. 0240152300, e classificata con pericolosità geologica elevata - P3; la nuova perimetrazione riferita al fenomeno franoso n. 4 ubicata in via Sisemol viene individuata con codice n. 0240152200, e classificata con pericolosità geologica media - P2, come riportato nell'allegato cartografico che costituisce parte integrante del parere n. 4 del 20.04.2012;
- 2- nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al seguente comma 3 e successivi;
- 3- nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'Amministrazione comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone;
- 4- in relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità nelle aree classificate a pericolosità geologica media - P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:
 - impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

- impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
 - nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
 - nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- 5- per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al precedente comma, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

RITENUTO di recepire il parere del Comitato Tecnico sopraccitato;

DECRETA

ART. 1

Su conforme parere del Comitato Tecnico n. 4 del 20.04.2012 e in relazione a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione della Prima variante al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione, è approvato l'inserimento di quattro nuove perimetrazioni classificate con pericolosità geologica nel Comune di Marostica, le perimetrazioni sono pertanto inserite secondo i criteri e le seguenti prescrizioni:

- 1- la nuova perimetrazione riferita al fenomeno franoso n. 1 ubicata in località Valle San Floriano viene individuata con codice n. 0240152100, e classificata con pericolosità geologica elevata - P3; la nuova perimetrazione riferita al fenomeno franoso n. 2 ubicata in località Valle San Floriano viene individuata con codice n. 0240152000, e classificata con pericolosità geologica media - P2; la nuova perimetrazione riferita al fenomeno franoso n. 3 ubicata in località Crosara viene individuata con codice n. 0240152300, e classificata con pericolosità geologica elevata - P3; la nuova perimetrazione riferita al fenomeno franoso n. 4 ubicata in via Sisemol viene individuata con codice n. 0240152200, e classificata con pericolosità geologica media - P2, come riportato nell'allegato cartografico che costituisce parte integrante del presente decreto;
- 2- nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al seguente comma 3 e successivi;
- 3- nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'Amministrazione comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone;



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

- 4- in relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità nelle aree classificate a pericolosità geologica media – P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:
- impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
 - impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
 - nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
 - nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- 5- per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al precedente comma, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

ART. 2

L'aggiornamento di cui al precedente art. 1, in attesa dell'approvazione del Comitato Istituzionale, costituisce variante al progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione – 1^a Variante, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 3

Avviso del presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, a cura delle Regioni interessate, sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

ART. 4

Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Vicenza e al Comune di Marostica per l'affissione all'albo pretorio.

ART. 5

Il presente decreto, completo dell'allegato cartografico è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza. La sopraccitata documentazione è acquisibile anche per via informatica attraverso il sito dell'Autorità di bacino www.adbve.it.

Venezia, 24.04.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Roberto Casarin